

(N. 866)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1950

Approvazione della convenzione con la Ditta Pirelli
per la posa e manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal 1886 la Società italiana Pirelli provvede alla costruzione ed alla manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini statali, mantenendo all'uopo in efficienza, ad esclusiva disposizione dello Stato, lo stabilimento di La Spezia ed una speciale organizzazione per l'esecuzione dei lavori in mare.

I rapporti fra questo Ministero e la Società risultano regolati da apposite convenzioni ultima quella approvata con regio decreto-legge 31 dicembre 1936, n. 2301, prorogata fino al 31 dicembre 1942 con la legge 30 maggio 1940, n. 709.

Gli eventi bellici impedirono di perfezionare il rinnovo della stessa Convenzione per il biennio 1943-44, già approvato a suo tempo dai Ministri interessati, dalla Camera e dal Senato; ma malgrado ciò la Pirelli continuò a mantenere in efficienza lo Stabilimento di La Spezia e la speciale organizzazione dei lavori in mare, tanto che durante il quadriennio 1943-46 fu possibile provvedere alla riparazione della rete telegrafica sottomarina, verso pagamento alla Pirelli, in via forfetaria, della somma complessiva di 20 milioni.

Conosciute le condizioni di pace, in virtù delle quali l'Italia poteva rientrare in possesso della

maggior parte della propria rete telegrafonica sottomarina, mentre alla Marina militare veniva riconosciuto il possesso della nave posacavi « Rampino » in sostituzione delle navi « Città di Milano » e « Giasone », si iniziarono gli studi e le trattative per la stipulazione di una nuova convenzione per il quadriennio 1947-50, prendendo per base gli obblighi reciproci risultanti dalla convenzione del 1936.

In occasione della stipulazione di tale ultima convenzione si valutò in lire 690.000 la spesa globale annua da sostenersi dalla Pirelli per il mantenimento dello Stabilimento di La Spezia delle quali lire 300.000 sarebbero state coperte dagli introiti derivanti dalle ordinazioni dei cavi sottomarini e dai lavori in mare, mentre le rimanenti lire 390.000, dovevano essere corrisposte alla Pirelli a titolo di contributo statale.

Tale contributo risulta fissato al 1° comma dell'articolo 21 della Convenzione scaduta nel 1942.

Considerato che il coefficiente relativo alla variazione dei costi della mano d'opera verificatasi nel periodo 1° gennaio 1936 - 31 dicembre 1946 risulta di lire 85,4, la spesa annua per mantenimento dello stabilimento, in base a tale coefficiente ed al bisogno dei cavi nuovi da commissionarsi alla Pirelli, ammonterebbe a lire 58.940.000.

Tenuto però presente che la diminuita estensione della rete telegrafonica subacquea determinerà la costruzione di un minore quantitativo di cavi in confronto di quello previsto nella Convenzione 1936, con la conseguente riduzione del personale, e tenuto presente altresì che la concessione fatta alla Pirelli di utilizzare parte del personale per la costruzione di corde di rame, farà realizzare alla Pirelli stessa un nuovo introito, è stato calcolato che la spesa annua globale da sostenersi dalla Società per il mantenimento dello stabilimento e delle attrezzature cablomarinarese, ammonterà complessivamente a lire 34.106.663.

Da tale onere, occorre detrarre i seguenti introiti della Pirelli per determinare la passività annuale della Pirelli stessa:

a) fornitura di cavi nuovi alle amministrazioni statali (che si aggirerà fra i 150 e i 200 chilometri all'anno	L. 13.730.260
b) lavori in mare (giorni 150 all'anno)	3.822.000
c) produzione corde di rame (chilometri 624 all'anno) .	10.826.400
	<hr/>
Totale	L. 28.378.660
	<hr/>

In definitiva, quindi, la passività annua della Pirelli risulterebbe in cifra tonda di lire 5.800.000, che questo Ministero le dovrebbe corrispondere annualmente a titolo di contributo.

All'articolo 21 dello schema di convenzione predisposto per il quadriennio 1947-50 sono riportate tutte le clausole economiche interessanti le parti contraenti.

A differenza dello stesso articolo 21 della cessata Convenzione, è stato introdotto il criterio che il compenso annuo da corrispondere alla Pirelli a titolo di contributo, sarà commisurato al quantitativo dei cavi che le saranno commissionati dalle Amministrazioni dello Stato e dalla Italcable e, tenendo conto dell'aumento dell'indice della mano d'opera, sono stati adeguati i compensi riportati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 21 della Convenzione scaduta.

Il presente atto, mentre risponde a criteri di equità, assicura allo Stato, con la minima spesa, la manutenzione della propria rete telegrafonica sottomarina, riuscendo inoltre a mantenere in vita una importante industria italiana che da oltre 60 anni ha sempre corrisposto onorevolmente alle esigenze della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Ditta Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

Art. 2.

Al pagamento delle somme dovute alla ditta Pirelli per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini, di cui al precedente articolo sarà provveduto con i fondi del capitolo relativo alla spesa per la manutenzione dei cavi sottomarini del bilancio ordinario dell'Amministrazione postale telegrafica.

Art. 3.

La Convenzione di cui all'articolo 1 sarà registrata col pagamento dell'imposta fissa di registro.

ALLEGATO.

NUOVA CONVENZIONE CAVI SOTTOMARINI

Art. I.

La Ditta assume l'obbligo di eseguire, a richiesta del Ministero, lavori di riparazione, modifica e posa delle linee telegrafiche e telefoniche sottomarine dello Stato.

Il Ministero però si riserva la facoltà di provvedere ai lavori suddetti anche senza l'intervento della Ditta senza che ne derivi alla stessa alcun diritto di ricevere compensi di sorta.

Art. II.

I lavori sui cavi sottomarini di cui al precedente articolo saranno eseguiti a seconda delle loro entità o posizione, o con l'impiego della nave della Marina militare « Rampino » o, quando le condizioni del lavoro lo permettano, con l'impiego di altra nave della Marina, od infine con altri mezzi ritenuti idonei.

Le navi ed i natanti di cui sopra saranno, di norma, forniti di tutti i mezzi necessari per lo scopo cui devono servire e degli usuali alloggi per il personale della Ditta. In caso di lavori su cavi di tipo particolare (telefonici a più bicchiere, coassiali, ecc.) per i quali il personale imbarcato sulla « Rampino » non fosse sufficiente, verrà inviato, a richiesta del Ministero o del suo rappresentante a bordo, dell'altro personale specializzato da alloggiarsi in terra ferma contro il rimborso di tutte le spese.

Per i lavori eseguiti dal personale di bordo ma effettuati a terra, verrà riconosciuto alla Ditta il diritto al rimborso delle spese incontrate a terra, previo parere favorevole del rappresentante del Ministero.

Ove, a giudizio del rappresentante a bordo del Ministero, di cui all'articolo VII, le condizioni del lavoro lo richiedano saranno inoltre messi gratuitamente a disposizione della Ditta tutti gli altri eventuali mezzi necessari, fra i quali rimorchiatori, bettoline e manovalanza.

Art. III.

Ogni volta che il Ministero riterrà necessario una campagna sui cavi sottomarini, ne avviserà la Ditta, secondo le disposizioni dell'articolo V, specificando quale sia il mezzo di cui essa dovrà avvalersi e la data in cui la nave sarà messa a sua disposizione.

La Ditta provvederà alla preparazione della nave per quanto riguarda il personale ed il materiale di sua competenza, nonchè per l'imbarco dei cavi occorrenti per i lavori, secondo un piano prestabilito approvato dal Ministero.

Quando viene impiegata la nave « Rampino » le operazioni per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario, dovranno avvenire in un periodo di tempo complessivamente non superiore a otto giorni lavorativi nell'ipotesi che il peso delle dotazioni cablo-marinaresche e dei materiali di consumo non superi le 14 tonnellate. In caso contrario sarà riconosciuto alla Ditta un maggior tempo, espresso in ore lavorative corrispondente al maggior peso di materiale, pari a $\frac{48}{\text{peso base}} \times (\text{maggior peso imbarcato})$.

Analogamente per i cavi sottomarini la Ditta usufruirà per imbarco e sbarco, di un numero di giorni lavorativi corrispondenti ad un imbarco medio giornaliero di 12 tonnellate di cavo supposto asciutto. Comunque per ogni campagna sarà assicurato alla Ditta un periodo minimo di otto giorni complessivi per la preparazione, l'imbarco e lo sbarco del materiale vario e dei cavi, considerando come inizio delle operazioni all'imbarco il momento in cui la nave viene messa a disposizione della Ditta e allo sbarco il pomeriggio del giorno di arrivo della nave a La Spezia se l'arrivo avviene prima delle ore 12, mentre se esso avviene dopo le 12, il giorno successivo.

I perditempi dovuti alla mancata disponibilità di mezzi richiesti alla Marina (che potrà

gratuitamente a disposizione della Ditta al pontile San Bartolomeo i galleggianti riconosciuti adatti e indispensabili per le suddette operazioni di imbarco e sbarco), a cattive condizioni atmosferiche e comunque a causa di forza maggiore, e i giorni festivi, non saranno considerati nell'effettuare i suddetti conteggi.

Se il tempo impiegato per le operazioni di imbarco e sbarco sarà maggiore di quello così definito, la Ditta verrà sottoposta al pagamento di una multa giornaliera di lire 12.000.

Trascorso però un mese dal giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto aver termine l'imbarco, senza che a questo la Ditta abbia completamente provveduto, il Ministero potrà fare eseguire il lavoro a spese ed in danno della Ditta da liquidarsi in relazione ai compensi giornalieri di cui al successivo articolo XXI ed alle eventuali maggiori spese per noleggio di navi o natanti non concessi dalla Marina.

In caso di lavoro straordinario festivo, appositamente richiesto dal Ministero per accelerare il lavoro di imbarco o sbarco, verranno rimborsati alla Ditta, a parte, i normali compensi di lavoro straordinario festivo, aumentati del 20 per cento.

Art. IV.

Per provvedere ai lavori di cui sopra, la Ditta si obbliga:

a) di mantenere in efficienza lo stabilimento di La Spezia, adatto alla costruzione e custodia dei cavi sottomarini e capace di produrre complessivamente:

Km. 100 di cavo da fondo tipo <i>D</i>	(16 × 2,4)
» 30 » intermedio tipo <i>C</i>	(12 × 5)
» 15 » da costa tipo <i>A</i>	(10 × 7,6)
» 3 » da pesante tipo <i>AA pb</i>	(12 × 7,6)
	(12 × 5)
» 15 » a 1 bicoppia « <i>a 4</i> »	(16 × 5,5)
» 4 » da grappino	

Km. 167 all'anno

b) di custodire e mantenere tutto il materiale speciale di proprietà dello Stato che occorre per l'esecuzione delle campagne, quale risulterà da separato verbale di consegna alla Ditta stessa, e di fornire altresì i necessari materiali di consumo.

Il normale deperimento di detti materiali cablomarinari non dovrà, all'atto della riconsegna del materiale e degli strumenti, costituire ragione di sostituzione o di riparazione da parte della Ditta.

c) di mantenere presso lo stabilimento di La Spezia per l'esecuzione dei lavori in mare il seguente personale:

1. Ingegnere elettricista - Capo spedizione.

1. Impiegato tecnico.

1. Nostromo.

1. Giuntista in gutta.

2. Meccanici specializzati.

6. Marinai specializzati.

d) di fornire, nella misura richiesta, caso per caso, dal Ministero, e nei limiti massimi di cui alla lettera c) e del preavviso di cui all'articolo V, il personale specializzato suddetto e di consegnare temporaneamente gli strumenti ed i materiali di uso speciale occorrenti, che sono in sua consegna, ogni qualvolta il Ministero provvederà ai lavori ai sensi del 2° capoverso dell'articolo I.

In tal caso verranno rimborsate alla Ditta con l'aumento del 20 per cento le eventuali spese per i viaggi e le indennità speciali al personale specializzato suddetto e sostenute dalla Ditta in più delle normali competenze che fanno carico allo stabilimento di La Spezia.

La Ditta non sarà tenuta responsabile delle perdite e dei danni che si verificassero agli strumenti e materiali consegnati, a meno che essi dipendano da provata negligenza o colpa del personale specializzato della Ditta messo a disposizione del Ministero.

Art. V.

Il programma di ciascuna campagna sarà preparato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in accordo con il Ministero della difesa e la data di inizio della campagna stessa dovrà essere comunicata alla Ditta con almeno due mesi di anticipo.

La Ditta farà del suo meglio per abbreviare, se richiesto, il predetto termine di preavviso.

Il Ministero si riserva la facoltà di variare il programma durante l'esecuzione dei lavori,

ed anche prima dell'inizio della campagna, dandone immediata comunicazione alla Ditta.

Art. VI.

Per l'esecuzione dei lavori di cui tratta la presente Convenzione, la Ditta impiegherà cavi prelevati dal deposito di cui all'articolo XIX, ovvero cavi salpati o cavi che comunque venissero in proprietà dell'Amministrazione statale.

Art. VII.

Il Ministero delegherà un suo funzionario tecnico a rappresentarlo durante l'esecuzione dei lavori. In particolare tale delegato comunicherà alla Ditta le eventuali variazioni del programma in relazione alla facoltà spettante al Ministero giusta l'ultimo comma dell'articolo V; prescriverà l'ordine di precedenza per i cavi sui quali dovranno eseguirsi i lavori; si assicurerà del buono stato dei cavi destinati ad essere impiegati nei lavori; controllerà che i lavori stessi siano fatti a regola d'arte; stabilirà le modalità di esecuzione dei medesimi d'accordo col comandante della nave e col capo spedizioniere Pirelli; controllerà gli esperimenti che riterrà necessari sui cavi immersi.

Per gli accertamenti ed i controlli anzidetti il delegato ministeriale avrà diritto di servirsi degli strumenti e dei mezzi che la Ditta ha a sua disposizione e potrà prendere visione dei documenti che ritiene necessari per ricavarne notizie e dati relativi ai lavori, senza che con ciò la Ditta rimanga esonerata dalla consegna, a campagna ultimata, dei documenti di cui all'articolo XII.

Art. VIII.

Durante i lavori sui cavi il Ministero adibirà agli approdi dei cavi, per coadiuvarne la nave, suo personale che dipenderà dal delegato ministeriale a bordo e da esso riceverà gli ordini.

Art. IX.

La quantità ed i tipi di cavi impiegati in ogni lavoro dovranno risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra il de-

legato ministeriale ed i rappresentanti della Ditta. Nel verbale sarà tenuto conto separato dei cavi salpati e nuovamente immersi durante la campagna.

Art. X.

I telegrammi e radiotelegrammi inviati dal rappresentante a bordo della Ditta alle Amministrazioni interessate ai lavori, ed anche alla Ditta, nelle sedi di Milano, Roma e La Spezia, nonchè i telegrammi e radiotelegrammi inviati da tali sedi alle Amministrazioni anzidette ed al proprio rappresentante a bordo, quando si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso, saranno considerati come telegrammi e radiotelegrammi di servizio.

I telegrammi e radiotelegrammi di servizio spediti dal rappresentante della Ditta a bordo, debbono essere muniti del visto del delegato governativo.

Art. XI.

I guasti che si verificassero in un cavo entro un anno dopo terminati i lavori sul medesimo e fossero imputabili a imperfetta esecuzione dei detti lavori eseguiti dalla Ditta, saranno riparati a cura e spese della Ditta stessa, cui sarà anche in questo caso concesso l'uso gratuito della nave. Il presente articolo non si applica a guasti derivanti esclusivamente da cause di forza maggiore, rilevabili dal giornale di bordo.

Art. XII.

Al termine di ogni campagna la Ditta consegnerà al Ministero una copia del giornale di bordo, gli specchi di composizione dei cavi sui quali ha lavorato, i diagrammi delle riparazioni, i progetti degli esperimenti finali, i tracciati e due copie dei profili dei cavi stessi, ove questi ultimi siano stati rilevati.

Art. XIII.

La Ditta non potrà interrompere i lavori relativi ad ogni campagna o i lavori iniziati sui cavi se non per cause di forza maggiore o per altri giustificati motivi, debitamente riconosciuti

fra i quali, per quanto riguarda i lavori sui cavi, il periodo di riposo fisicamente indispensabile per il personale.

Quando il delegato ministeriale non ritenga che ricorrano circostanze tali da giustificare l'interruzione del lavoro, inviterà la Ditta a proseguirlo. Se però, a motivo di interruzione, si adducano le condizioni del tempo, la decisione spetterà al comandante della nave. Se la sospensione della campagna viene riconosciuta ingiustificata, la Ditta sarà tenuta, senza pregiudizio della risoluzione della Convenzione, al pagamento di una multa giornaliera di lire 36.000 e perderà inoltre il diritto alla corresponsione dei compensi giornalieri di cui alla presente Convenzione per l'intero periodo di interruzione. In tal periodo dovranno essere compresi il giorno della sospensione e quello della ripresa della campagna.

Il personale della Ditta imbarcato sulla « Rampino » non sarà inferiore a quello specificato nell'articolo 4, salvo speciali accordi. Se invece della « Rampino » si adoperi altro natante, il personale operaio sarà convenientemente variato volta per volta, d'accordo tra il Ministero e la Ditta.

Art. XIV.

Se le interruzioni di cui all'articolo precedente durassero più di venti giorni, potranno essere considerate, a giudizio insindacabile del Ministero, come sospensione di campagna e trattate secondo quanto è stabilito all'articolo seguente.

Art. XV.

Ove, per fatto imputabile alla Ditta, esclusi i casi di forza maggiore, debbasi porre termine alla campagna prima che siano espletati tutti i lavori stabiliti nel relativo programma, il Ministero potrà, senza pregiudizio della facoltà di risoluzione della Convenzione, far pagare alla Ditta, una multa giornaliera in ragione di lire 1.200 per chilometro di lunghezza dei cavi non riparati, con un minimo di lire 60.000.

Art. XVI.

Il personale della Ditta sarà normalmente imbarcato e sbarcato a La Spezia. In caso di sospensione di campagna e che la nave non

torni a La Spezia, ed in qualunque altro caso il Ministero lo ritenga opportuno, il personale sarà sbarcato nel porto più vicino ed inviato a La Spezia a spese del Ministero, il quale corrisponderà inoltre alla Ditta i compensi giornalieri di cui all'articolo XXI fino al giorno dell'arrivo a La Spezia del personale suddetto seguendo l'itinerario più breve.

Se però trattasi di sospensione imputabile alla Ditta, le spese di viaggio saranno a carico di questa ed i compensi giornalieri di cui sopra saranno corrisposti fino al giorno della sospensione, questo escluso.

Art. XVII.

Il Ministero, per conto proprio o di altre Amministrazioni dello Stato, potrà affidare alla Ditta le forniture dei cavi sottomarini.

L'Allegato A) della presente Convenzione comprende i capitoli speciali per la fornitura dei cavi sottomarini più frequentemente utilizzati. Per tutte le ordinazioni affidate dal Ministero alla Ditta durante la presente Convenzione, i prezzi dei tipi di cavi, contemplati nei suddetti capitoli, saranno calcolati in base alla tabella di cui all'allegato B) assumendo come costi unitari dei vari materiali quelli in vigore sul mercato alla data della presentazione dell'offerta.

Oltre alle quote m. o. macchinario nelle tabelle suddette viene indicata anche la quota spese generali e ciò in quanto questa ultima non è compresa nella cifra di compenso annuo di cui all'articolo XXI della presente Convenzione.

Per i cavi di tipo diverso da quelli contemplati nelle tabelle, i prezzi saranno concordati di volta in volta colle stesse modalità sopraindicate.

Gli aggiornamenti dei prezzi dei cavi verranno effettuati secondo le modalità di cui all'articolo XXII della presente Convenzione. L'epoca di consegna verrà di volta in volta concordata fra il Ministero e la Ditta.

La Ditta potrà richiedere di prolungare il termine di consegna di un congruo periodo di tempo in relazione ad una eventuale campagna che si svolgesse nello stesso periodo. A tal uopo la Ditta farà pervenire al Ministero apposita domanda scritta entro 30 giorni dalla data in cui è stata annunciata la campagna

Art. XVIII.

Spirato il termine utile per la consegna, e qualora il ritardo non sia dovuto a forza maggiore, sarà inflitta una multa di centesimi quindici per ogni cento lire del valore delle quantità di cavo non consegnato in tempo debito e per ogni giornata di ritardo. Trascorso un mese dalla scadenza del termine di consegna di cui sopra, senza che la Ditta abbia adempiuto ai suoi impegni, il Ministero avrà facoltà di provvedersi senz'altro dei cavi non consegnati a tutte spese della Ditta, avvisandola di ciò con lettera di ufficio.

Tale provvista potrà essere fatta dal Ministero, secondo la sua maggiore convenienza, a trattativa privata od a economia e qualora fosse fatta ad un prezzo inferiore a quello fissato nel contratto, la differenza sarà a profitto del Ministero senza che la Ditta abbia diritto di parteciparvi in alcun modo.

Nel caso in cui il Ministero non intenda valersi della facoltà suddetta, la multa sarà da estendersi sino al giorno in cui la Ditta non avrà consegnato l'intera quantità di cavi commessale, ed in ogni caso la multa stessa non potrà superare il quinto dell'importo dei cavi ai quali si riferisce. Il collaudo dei cavi sarà eseguito in fabbrica da un funzionario dell'Istituto P. T. all'uopo delegato, il cui giudizio è inappellabile.

La Ditta è tenuta ad avvisare l'Amministrazione non appena sarà pronto il materiale da consegnare. Il relativo collaudo sarà iniziato entro un mese dalla data di arrivo all'Istituto della richiesta da parte della Ditta.

Sarà considerata come data di consegna quella della accettazione, però agli effetti della multa si dedurrà, dall'effettivo ritardo, il periodo di tempo compreso fra il giorno in cui l'Amministrazione riceverà la richiesta di collaudo ed il giorno dell'accettazione.

Qualora il cavo fosse stato in precedenza rifiutato, si dedurrà altresì il periodo di tempo compreso tra la data di ricevimento della precedente richiesta di collaudo e la data nella quale l'Istituto ebbe a partecipare alla Ditta il rifiuto.

Art. XIX.

La Ditta si obbliga a tenere a disposizione del Ministero nel suo stabilimento di La Spezia un numero di vasche sufficienti a conservare nelle medesime almeno 200 chilometri di cavi sottomarini, sia nuovi che salpati, di proprietà dello Stato. La Ditta si assume la responsabilità della loro buona conservazione e, per i soli cavi nuovi, limitatamente ad un periodo di tempo non superiore a quello delle garanzie contrattuali relative ai cavi posati, delle loro condizioni elettriche e meccaniche.

Per l'eventuale custodia dei quantitativi di cavi eccedenti i 200 chilometri suddetti verrà concordato di volta in volta tra la Ditta e il Ministero un congruo compenso.

Agli effetti di quanto sopra, la Ditta, d'accordo col Ministero interessato, terrà aggiornato un elenco dei cavi suddetti nel quale saranno specificati quelli che, per quanto riguarda la garanzia di cui trattasi, rientrano nel quantitativo limite di 200 chilometri.

La Ditta non provvederà all'assicurazione contro l'incendio e lo scoppio dei cavi di proprietà dello Stato, depositati nelle suddette vasche, e non assume alcuna responsabilità per i guasti che si verificassero sui cavi imbarcati e che non fossero causati da colpa o negligenza del proprio personale.

Il Ministero ha facoltà di fare in ogni tempo sui cavi suddetti gli esperimenti che vorrà.

In fabbrica i cavi salpati riutilizzabili verranno possibilmente conservati separatamente dagli altri.

Le spese relative al prelievo dei cavi saranno a carico del Ministero soltanto nei casi in cui il prelievo è richiesto dal Ministero stesso, per proprio uso, o per campagne fatte a sua cura.

Art. XX.

Per i lavori contemplati nella presente Convenzione la Ditta avrà diritto all'uso gratuito della Nave « Rampino » ovvero di altre navi o mezzi di cui all'articolo II.

Per i lavori in mare che possono eseguirsi senza l'impiego della nave o mezzi di cui sopra, saranno preventivamente concordati i

mezzi necessari ed i compensi spettanti alla Ditta che saranno calcolati in base alla somma stabilita per il « Rampino » tenuto conto del numero e qualifica del personale impiegato e del fatto che le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale stesso saranno rimborsate separatamente. In base a questi criteri la Ditta presenterà apposita offerta.

Art. XXI.

Per gli obblighi che assume con la presente Convenzione la Ditta avrà diritto :

1° Ad esigere il corrispettivo delle spese da essa sostenute in relazione all'articolo IV:

a) un compenso annuo di lire 5.800.000, da corrispondersi a rate bimestrali posticipate qualora nel corso dell'anno venga collaudato presso lo Stabilimento di La Spezia, un quantitativo di cavo medio, interamente allestito dalla Ditta, compreso fra 120 e 210 chilometri qualunque sia l'ente pubblico o privato, italiano o straniero, che abbia effettuato l'ordinazione. (Poichè per la produzione dei 167 chilometri di cavi compresi nell'assortimento base di cui all'articolo IV vengono impiegati 210 chilometri di anima, si è convenzionalmente stabilito che la produzione annuale venga riferita a « cavo medio » intendendosi per esso un cavo per la cui fabbricazione occorrono chilometri $210/167=1,255$ di anima per ogni chilometro di cavo prodotto.

Nella tabella di cui all'allegato C sono indicati i coefficienti di riduzione a cavo medio per tutti i tipi di cavo fabbricabili);

b) qualora il quantitativo indicato al punto a) sia compreso fra 75 e 120 chilometri il compenso annuo verrà portato a lire 9.000.000 e se non raggiungesse i 75 chilometri a lire 12.000.000;

c) qualora il quantitativo indicato al punto a) sia compreso fra 210 e 300 chilometri il compenso annuo verrà ridotto a lire 3.800.000 e se superasse i 300 chilometri a lire 2.200.000;

d) la liquidazione delle rate bimestrali in pagamento del compenso di cui si tratta, verrà fatta in base all'ammontare previsto al punto a); entro i primi due mesi dell'anno successivo si procederà all'accertamento dell'esatto compenso dovuto e all'eventuale conguaglio.

2° Ad esigere per ogni campagna effettuata con la nave « Rampino »:

a) un compenso fisso di lire 110.000 — per la preparazione imbarco e sbarco del materiale vario quando questo non superi le 14 tonnellate;

b) un compenso extra in relazione al maggior peso di materiale imbarcato e un compenso extra in relazione al maggior peso di materiale sbarcato, rispetto al peso indicato nel presente punto a) espressi ciascuno dalla formula:

$$\frac{(\text{compenso per peso base})}{2 (\text{peso base})} \times (\text{maggior peso});$$

c) un compenso di lire 1.200 per ogni tonnellata di cavo imbarcato oppure sbarcato, assumendosi per peso del cavo quello teorico risultante dai Capitolati tecnici.

3° Ad esigere, sempre quando si faccia uso della nave « Rampino », un compenso fisso di lire 46.567 al giorno, comprensivo anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito a bordo oltre le otto ore normali. Tale compenso viene corrisposto dal giorno di partenza della nave da La Spezia al giorno del ritorno, detti giorni inclusi.

Se la nave non tornasse a La Spezia si applicherà l'articolo XVI.

Qualora in luogo della nave « Rampino » si impieghi altro natante, il compenso fisso giornaliero per la campagna verrà modificato in proporzione al numero degli operai imbarcati.

4° Al rimborso totale delle somme spese per i materiali di consumo impiegati nella campagna e per quelli necessari alla manutenzione del materiale cablomarinaresco di proprietà dello Stato affidato in custodia alla Ditta, aumentate del 20 per cento in base alla tabella concordata tra la Ditta ed il Ministero all'inizio di ogni campagna.

5° Al rimborso delle eventuali spese incontrate a terra ove nel corso di ogni campagna il personale venisse sbarcato per svolgere lavori a terra inerenti alla campagna stessa.

Art. XXII.

1° I compensi di cui la Ditta avrà diritto secondo i paragrafi 1°, 2° e 3°, del precedente articolo XXI, sono in rapporto alle paghe in vigore al 31 dicembre 1946 e tengono conto di

tutti gli oneri che gravano alla stessa data sulla Ditta per la gestione dello stabilimento di La Spezia, compresa la concessione arenile. Essi saranno soggetti ad aggiornamenti da effettuarsi al principio di ogni bimestre a partire dal 1° gennaio 1947 e le cifre ottenute resteranno in vigore fino alla data dell'aggiornamento successivo.

Detti aggiornamenti saranno eseguiti:

a) facendo variare il 97 per cento dei compensi di cui al comma a) b) c) del punto 1° articolo XXI — nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato di 20 e più anni di età, categoria gommaj, comprensivo della paga effettiva, dell'indennità di contingenza, e di tutti gli oneri e contributi a carico del datore di lavoro derivanti da accordi ufficiali fra le competenti organizzazioni e da disposizioni di legge.

Il tre per cento residuo di tali compensi deve invece intendersi fisso ed invariabile;

b) facendo variare il 100 per cento dei compensi di cui ai comma a) b) c) d) del punto 2°, articolo XXI e di cui al punto 3° dello stesso articolo nella misura stessa in cui verrà variato rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente comma a).

2° Per definire all'atto di ogni singola offerta i prezzi dei cavi sottomarini si procederà all'aggiornamento delle analisi di costo indicate nell'allegato B) della presente Convenzione secondo quanto appresso specificato:

a) le quote « manodopera e macchinario » che figurano in tutte le suddette analisi e la quota « imballo e trasporto tra Milano e La Spezia » che figura nelle sole analisi relative alle anime dei cavi sottomarini, saranno adeguabili per il 97 per cento nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto, 1° comma a). Il cinque per cento residuo di tali quote deve invece ritenersi fisso ed invariabile;

b) la quota « spese generali » che figura in tutte le analisi sarà adeguabile per il 100 per cento nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto al 31 dicembre 1946, il costo orario di manodopera dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1° comma a);

c) il costo delle materie prime che figura in tutte le analisi sarà riesaminato di volta in volta con il Ministero e l'aggiornamento si eseguirà secondo gli accordi che con lo stesso verranno presi.

I prezzi di offerta risultanti saranno suscettibili di adeguamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi che si dovessero verificare nel corso di ciascuna fornitura (cioè nel periodo compreso fra la data dell'offerta e quella prevista per la consegna) facendo variare: per la manodopera il 40 per cento del prezzo nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto alla data dell'offerta, il costo orario dell'operaio qualificato definito al precedente punto 1° comma a); per le materie prime il 40 per cento del prezzo nella stessa misura in cui sarà variato, rispetto alla data dell'offerta, il prezzo del tondino per cemento armato in acciaio di qualità (AU 50 UNI T-793) da mm. 15 a 30 base, pubblicato sul bollettino quindicinale edito a cura delle ferrovie dello Stato.

Il 20 per cento residuo verrà invece considerato fisso ed invariabile.

La Ditta si riserva di rinunciare, in relazione alle sue possibilità di procedere all'immediato approvvigionamento delle materie prime occorrenti per l'esecuzione dell'ordine, all'adeguamento delle stesse dandone comunicazione al Ministero all'atto della compilazione del contratto.

Tutti gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati soltanto nel caso che le variazioni risultino complessivamente maggiori del cinque per cento in più o in meno.

Art. XXIII.

Per ogni ordinazione di cavi saranno corrisposti alla Ditta, all'atto dell'ordinazione, anticipi in ragione di 2/5 dell'ammontare della fornitura; tale anticipo verrà fatto a titolo di copertura delle materie prime cui la Ditta deve provvedere sia mediante acquisto sul mercato interno, che su quello internazionale.

Un ulteriore quinto verrà corrisposto all'atto dell'approntamento delle anime presso lo stabilimento della Ditta di Milano Bicocca previo accertamento dei delegati ministeriali.

Il pagamento del saldo sarà effettuato dopo il collaudo, al più presto possibile su presentazione della fattura.

Per quanto riguarda il pagamento dei compensi dovuti alla Ditta per l'effettuazione di campagne o missioni di riparazione e posa cavi sottomarini, verranno versati alla Ditta anticipi in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o delle prestazioni. A questo scopo il delegato ministeriale, inviato a bordo della nave « Posacavi » o comunque a sovrintendere l'esecuzione dei lavori, segnalerà periodicamente (ogni 30 giorni) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il lavoro svolto e gli anticipi verranno versati secondo le tariffe previste nella presente Convenzione, riferite al mese precedente.

A lavoro ultimato la Ditta presenterà le fatture definitive debitamente aggiornate per il conguaglio, e il pagamento del saldo verrà effettuato al più presto.

Art. XXIV.

I cavi salpati non riutilizzabili saranno venduti a favore del Ministero. A parità di offerta la precedenza sarà data alla Ditta.

Il Ministero, per conto proprio e delle altre Amministrazioni dello Stato, potrà affidare alla Ditta, che ne assume d'ora l'obbligo, la riparazione e trasformazione dei cavi salpati che, a suo giudizio insindacabile, saranno ritenuti riutilizzabili.

Il compenso relativo alla riparazione e trasformazione sarà determinato d'accordo fra il Ministero e la Ditta, tenendo presenti, in quanto applicabili, le tabelle dei prezzi dei cavi di cui all'articolo XVII opportunamente aggiornate, e tenendo presente che le quote facenti normalmente carico allo stabilimento di La Spezia non dovranno comprendersi nel compenso stesso.

Art. XXV.

La Ditta si obbliga a risarcire l'Amministrazione della Marina di tutti i danni ed avarie che durante l'esecuzione dei lavori derivassero alle navi impiegate nei lavori per provata imperizia ovvero negligenza del personale della Ditta stessa.

Art. XXVI.

Il personale che la Ditta imbarcherà per i lavori contemplati nella presente Convenzione sarà mantenuto a bordo a spese della Ditta medesima e sarà soggetto ai regolamenti della Marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle navi militari.

Il personale direttivo della Ditta sarà aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo e per esso la Ditta rimborserà alla Marina le spese di trattamento tavola e di razione viveri stabilito per i componenti le mense ufficiali della Marina.

Il personale di bassa forza della Ditta (operai e marinai specializzati) farà mensa a sé, a spese della Ditta medesima.

Art. XXVII.

Il personale della Ditta imbarcato sulla nave « Rampino » o sui natanti di cui all'articolo II verrà assicurato a termini di legge, a spese della Ditta.

Art. XXVIII.

Le multe saranno trattenute sui pagamenti da effettuare in conto canone bimestrale, ovvero per altri titoli.

Art. XXIX.

Nei riguardi della presente Convenzione rientrano nei casi di forza maggiore:

1° improvvise contemporanee gravi malattie del personale tecnico essenziale, riconosciute dai sanitari di fiducia della Marina, come tali da impedire qualsiasi servizio e che mettano la Ditta nell'impossibilità di iniziare o compiere i lavori;

2° l'impossibilità della nave o dei natanti di mantenersi in porto di fronte allo stabilimento di San Bartolomeo di La Spezia per le necessarie operazioni;

3° incendi, scoppi, scioperi o serrate nello stabilimento di La Spezia o nel reparto fabbricazione anime isolate in guttaperca dello stabilimento in Milano-Bicocca.

Art. XXX.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti la Ditta farà all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione un deposito cauzionale di lire 3.000.000 in cartelle del Debito dello Stato al valore di Borsa, secondo il listino della Borsa di Roma nel giorno precedente al versamento.

La Ditta sarà proprietaria delle cartelle così depositate e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della Convenzione la cauzione verrà svincolata a favore della Ditta, dopo che saranno completamente esauriti i reciproci rapporti di dare ed avere fra essa e il Ministero e risulti che la Ditta abbia adempiuto regolarmente a tutti gli obblighi derivantile dalla presente Convenzione.

Art. XXXI.

Qualora la Ditta non adempia in tutto od in parte agli obblighi assunti con la presente Convenzione, sarà in facoltà del Ministero di dichiarare sciolta la Convenzione stessa senza alcun diritto per la Ditta a qualsiasi indennità ed incamerando la cauzione di cui all'articolo XXX.

Art. XXXII.

Le controversie che potranno sorgere nella applicazione della presente Convenzione saranno definite da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Ministero e uno dalla Ditta, nel termine massimo di un mese da quando verrà richiesto l'arbitrato, ed il terzo d'accordo fra le due parti, ed in caso di disaccordo, dal Primo Presidente della Corte di appello di Roma.

Gli arbitri, nominati nel modo sopradescritto, giudicheranno secondo le regole di diritto.

Il collegio arbitrale avrà sede in Roma.

Art. XXXIII.

La gratuità delle prestazioni dei mezzi messi a disposizione della Ditta a norma degli articoli II, III e XX della presente Convenzione si riferisce ai rapporti tra la Ditta stessa e il Ministero delle poste e telecomunicazioni. I rapporti fra detto Ministero e quello della difesa marina, nei riguardi delle prestazioni stesse, saranno regolati da accordi diretti per compensi, ad ogni modo dovuti all'Amministrazione militare marittima, per le prestazioni medesime in relazione al numero dei natanti e mezzi secondari forniti.

Art. XXXIV.

La presente Convenzione avrà inizio il 1° gennaio 1947 e avrà fine il 31 dicembre 1950.

Art. XXXV.

Per gli effetti civili della presente Convenzione la Ditta delega a rappresentarla con pieni poteri il proprio Amministratore delegato dott. Alberto Pirelli od un Procuratore a ciò legalmente delegato, i quali eleggono il loro domicilio legale in Milano - Viale Abruzzi n. 94.

Art. XXXVI.

La presente Convenzione sarà registrata mediante il pagamento dell'imposta fissa di registro.